ALLEGATO A alla D.G.R. 7860 del 12/2/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Titolo IV

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze.

Ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003 e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006.

Art. 12 – Esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi.

- 1. Le seguenti tipologie impiantistiche e le seguenti operazioni sui rifiuti sono escluse dal campo di applicazione dei criteri localizzativi sopra richiamati:
- a) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; è fatta eccezione per il criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o dal PTC dei parchi" che si applica anche a tali impianti e operazioni;
- b) **centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008,** come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010).